



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 17/07/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1370

Cont. n. 1341/09/AL Consiglio di Stato - A.I.A.S. Onlus / Regione Puglia. Sopravvenuto difetto di interesse.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso in appello al Consiglio di Stato, la Regione Puglia ha impugnato la sentenza resa dal TAR Bari n. 2644/2009, con la quale - in accoglimento del ricorso proposto da A.I.A.S Onlus - era stata annullata la DGR 1494/2009 nella parte in cui, all'Allegato 1, individua i "Criteri accordi contrattuali per prestazioni di riabilitazione post-acuzie intensiva ed estensiva (ex art. 26 legge n. 833/1978, legge regionale n. 23/2008 allegati 1 par. 3.2.2) erogate da strutture private e accreditate - anno 2009";

con "avviso di perenzione" comunicato a mezzo PEC il 27.3.2015, la III Sez. del Consiglio di Stato ha rappresentato che, essendo decorsi cinque anni dalla data del deposito dell'appello, il ricorso sarà dichiarato perento qualora la parte appellante, entro 180 giorni dalla ricezione dell'avviso, non presenti una nuova domanda di fissazione d'udienza sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'art. 24 c.p.a. e dal suo difensore;

appresa la circostanza, il Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica, con nota del 4.5.2015 prot. 15415, ha comunicato che "non persiste l'interesse della Regione alla decisione del ricorso, atteso che quanto annullato con sentenza n. 2644/09 del TAR Bari riguardo alla DGR n. 1494/2009 trova superamento nel dettato dell'art. 8 L.R. n. 2/2010".

Il Presidente, ravvisato il sopravvenuto difetto di interesse per l'Amministrazione alla pronuncia del Consiglio di Stato, propone che la Giunta Regionale deliberi di non presentare una nuova domanda di fissazione dell'udienza affinché il giudizio sia dichiarato perento.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non presentare una nuova domanda di fissazione dell'udienza al Consiglio di Stato affinché il giudizio illustrato in premessa sia dichiarato perento;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
